



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI DEL
COMUNE DI BORGONE SUSA ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI
SUL TERRITORIO QUALE SEDE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
PROPRIE ATTIVITÀ SOCIALI

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 5.10.2022
e modificato con deliberazione C.C. n. 43 del 27.12.2022**

Art. 1

Principi statutari

1. Ai sensi dello Statuto Comunale, l'Amministrazione Comunale regola i principi generali sugli organismi di partecipazione, ne incentiva l'attività e ne regola la stessa mediante l'istituzione dell'Albo delle associazioni operanti sul territorio borgonese.
2. Le associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica imprescindibile per la società stessa e vitale per l'Ente Locale. Pertanto, il sostegno delle libere forme associative rappresenta un fondamentale compito dell'Amministrazione Comunale, poiché esse rappresentano un vasto tessuto sociale che vede coinvolti numerosi cittadini.
3. Inoltre, la sempre maggiore richiesta da parte delle associazioni borgonesi di spazi ove organizzare le proprie attività rende necessaria una più attenta regolamentazione dell'assegnazione degli immobili comunali.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune alle Associazioni e i criteri generali di utilizzo dei relativi locali comunali da parte di queste ultime.
2. Rientrano nel patrimonio disponibile gli immobili di proprietà del Comune di Borgone Susa, individuati in via residuale, non vincolati e disponibili alle più diverse forme di utilizzo; tali beni non sono strettamente correlati alla funzione pubblica svolta dall'Ente, hanno un carattere strumentale alla produzione di reddito, la loro gestione rientra nella sfera del diritto privato e sono soggetti alle stesse norme riguardanti i beni di proprietà privata.
3. I beneficiari dei locali devono essere organismi associativi senza scopo di lucro aventi sede od operanti nel Comune di Borgone Susa e perseguire fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale o Comunale.
4. I locali sono concessi alle associazioni come "sede associativa" per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle associazioni.
5. Potranno anche essere individuati "spazi comuni" dove più associazioni condividono locali per l'espletamento delle loro attività.

Art. 3

Requisiti

1. Possono usufruire dell'assegnazione dei locali comunali le associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite che non abbiano pendenze tributarie nei confronti dell'Ente, operanti sul territorio Borgonese e abbiano il proprio statuto depositato agli atti del Comune, che non abbiano in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei, che accettino le disposizioni del presente regolamento e che abbiano nei loro obiettivi statutari una o più delle seguenti attività di interesse collettivo:
 - a. tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale e tutela dei portatori di handicap;

- b. sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari;
- c. promozione e coordinamento delle attività in ambito giovanile;
- d. promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e promozione delle attività sociali educative, formative, sanitarie e protezione civile;
- e. tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali e del patrimonio storico ed artistico;
- f. promozione del dibattito, del confronto e delle iniziative culturali che valorizzino e impegnino le diverse espressioni dell'associazionismo borgonese;
- g. promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative;
- h. promozione e coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni che valorizzano la differenza di genere.

Art. 4

Iter di assegnazione dei locali

1. La Giunta Comunale individua la lista dei beni immobili destinati alle finalità di cui all'art. 1.
2. La concessione dei locali comunali viene disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione sulla base delle istanze pervenute e della disponibilità e tipologia dei locali.
3. Qualora le attività svolte dall'Associazione richiedente rivestano particolare interesse pubblico, la Giunta Comunale può disporre la riduzione ovvero l'azzeramento del canone di concessione. Il suddetto provvedimento costituisce a tutti gli effetti un contributo indiretto e dovrà rispondere alla normativa statale e comunale in vigore.

Art. 5

Durata della concessione.

1. La concessione ha, di norma, la durata massima di anni 5 (cinque) dalla data di assegnazione.

Art. 6

Responsabilità e modalità generali di utilizzo del locale in concessione

1. Si intendono come referenti ufficiali del Comune di Borgone Susa, ai sensi del presente regolamento, i legali rappresentanti delle Associazioni, ovvero i Presidenti o i loro sostituti, secondo i rispettivi Statuti associativi.

2. I legali rappresentanti di cui al comma 1 o utilizzatori di locali, edifici e attrezzature comunali assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

3. I locali sono consegnati dal Comune già dotati del mobilio inventariato. All'atto della consegna verrà firmato in contraddittorio fra il responsabile del Comune ed il responsabile dell'associazione assegnataria un inventario dello stato dei locali e dei beni in dotazione, con annotazione del numero di inventario generale del Comune. In caso di assegnazione di sedi plurime ognuno risponderà in via esclusiva di quanto assegnato direttamente e in via solidale di quanto assegnato in comune.

4. Eventuali lavori o modifiche interessanti le pareti interne o l'impiantistica devono essere preventivamente approvati dalla Giunta Comunale previa valutazione tecnica.

5. Le Associazioni assegnatarie sono autorizzate a dotare la sede di qualunque tipo di arredamento o di attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività statutarie o allo scopo di aumentare il comfort del locale, a meno che esse non siano contrarie alle normative in materia di sicurezza o non comportino le modifiche strutturali di cui all'art.4

6. Il Comune di Borgone Susa è coperto da polizza di assicurazione per ogni responsabilità che possa essere allo stesso imputata in quanto proprietario o avente la disponibilità degli immobili assegnati. Ogni altra responsabilità per l'uso improprio dei beni immobili e mobili per l'attività svolta dagli assegnatari è imputabile esclusivamente a loro, con riferimento al principio generale di responsabilità di cui ai precedenti commi.

7. I Presidenti delle Associazioni assegnatarie sono nominati consegnatari dei beni mobili in dotazione ed inventariati e rispondono della custodia e del buon funzionamento degli stessi con obbligo di riferire ogni notizia in merito e di comunicare tempestivamente al Responsabile dell'area tecnica ogni evento che comporti modifiche all'Inventario dei Beni Comunali fornendo ogni idonea motivazione al riguardo con ogni indicazione utile al fine di individuare responsabilità in caso di danno patrimoniale.

8. Il Comune può in ogni caso, stanti necessità di fatto, disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati, dandone comunicazione scritta all'Associazione interessata con anticipo di almeno 15 giorni.

Art. 7

Criteria generali di gestione e costi relativi.

1. Si intendono a carico dell'Associazione concessionaria:
 - il mantenimento di costante pulizia ed ordine dei locali;
 - le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile);
 - la manutenzione ordinaria come definita dall'art. 1609 del codice civile;
2. Si intende a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.
3. Ciascuna Associazione assegnataria si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale il rimborso forfettario stabilito dalla Giunta comunale per le utenze (acqua, luce, gas) come quantificato dall'ufficio tecnico comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3.
4. Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, previo invio da parte dell'Ufficio tecnico comunale del relativo avviso di pagamento.
5. Il mancato pagamento entro il 30 settembre di quanto dovuto per la precedente annualità, comporterà l'automatica decadenza della concessione d'uso per il successivo anno e l'avvio di atti legali, verso i rappresentanti ufficiali delle Associazioni, tesi al recupero del dovuto.
6. L'immobile è assegnato nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova.
7. Gli immobili non possono essere né subconcessi né sublocati dai concessionari.

Art. 8

Norme di comportamento generale.

1. L'uso degli spazi, destinato ad essere sede dell'Associazione e luogo di attività della stessa, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo degli spazi assegnati ed in particolare dovrà garantire:
 - a) che nei locali in concessione si svolgeranno esclusivamente attività dell'associazione

nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell'Associazione stessa;

b) la buona conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;

c) che venga rispettato il divieto di fumare nei locali;

d) di non arrecare in alcun modo molestia alle altre attività ivi ospitate; dovrà, inoltre, essere concordata, tra le Associazioni che condividano il medesimo spazio, la dislocazione degli arredi e data comunicazione all'Ufficio comunale competente allegando apposita planimetria sottoscritta in accordo tra le parti;

e) di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, se non con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

f) di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;

g) di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali e dei relativi accessi;

h) di non utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è demandata esclusivamente all'Associazione stessa;

i) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;

l) di non scambiarsi tra le Associazioni orari e aule, senza previa autorizzazione del Comune.

3. L'Amministrazione Comunale può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le Associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

4. Le Associazioni assegnatarie di spazi, in relazione al presente regolamento, potranno richiedere l'utilizzo di altre sale civiche solo in caso di iniziative pubbliche e/o rivolte ad un numero di utenti superiore alla capienza prevista per lo spazio assegnato.

Art. 9

Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare.

1. Ai fini del miglior utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e del sostegno alle attività delle libere forme associative, possono essere concessi a singole associazioni, che propongano progetti di attività di particolare rilevanza e utilità sociale, l'adattamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di beni immobili. Qualora l'Ente imponga al concessionario l'esecuzione di opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, la concessione può avere una durata superiore a quella prevista al precedente art. 6, comunque, non eccedente i 20 (venti) anni. In tale ultimo caso, nei relativi atti di concessione deve essere previsto il periodo di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate. L'atto di concessione può prevedere, altresì, che in caso di revoca o risoluzione anticipata della concessione venga corrisposto un indennizzo rapportato all'entità delle opere e alla minor durata della concessione stessa.

2. Tutte le addizioni o migliorie apportate all'immobile concesso o locato verranno acquisite alla proprietà dell'ente, senza il diritto al rimborso o indennizzo di sorta.

Art. 10

Revoca e decadenza.

1. La concessione dei locali potrà essere revocata con atto deliberativo della Giunta comunale, previo preavviso di almeno due mesi, in caso di necessità di pubblico interesse o nel caso siano venuti meno gli scopi di pubblico interesse per cui erano stati concessi i locali.

2. L'Ente dovrà rendere nota la volontà di revoca al concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata, assegnando un termine per il rilascio dell'immobile mai superiore a mesi 6 (sei).

3. La concessione può essere dichiarata decaduta in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni previste nella stessa o di quelle previste dal presente regolamento. In particolare costituiscono causa di decadenza:

- violazione del divieto di subconcessione o sublocazione;
- mancato pagamento del canone e delle spese relative alle utenze;
- utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione;
- mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione;
- per reiterate inadempienze;
- nel caso in cui l'Associazione non effettui le attività indicate in sede di richiesta e di concessione per almeno 6 mesi.

In tali casi il concessionario avrà l'obbligo di restituzione immediata dell'immobile libero da cose e da persone nonché della corresponsione di una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità dell'inadempienza.

Art. 11

Verifiche e controlli.

1. Al Responsabile dell'Ufficio tecnico, per ogni concessione, sono demandati i seguenti compiti:

- verifica periodica sul posto per accertare che l'immobile concesso sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione;
- verifica periodica, da effettuate mediante la struttura tecnica, per accertare lo stato di manutenzione dell'immobile concesso.

A tal fine si precisa che i dipendenti comunali incaricati possono entrare in ogni momento nei locali dati in concessione per controllare lo stato e il buon uso degli stessi e degli arredi.

Art. 12

Forme di pubblicità.

1. L'Ufficio tecnico provvede a compilare l'elenco delle strutture concesse nell'anno indicandone i soggetti beneficiari.
2. Tale elenco viene pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione.
3. Della avvenuta pubblicazione viene data la più ampia informazione tramite gli strumenti di informazione dell'Amministrazione.

Art. 13

Esclusioni.

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli impianti sportivi comunali.

Art. 14

Rinvii.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.